



Polo del '900

Fondazione Polo del '900

REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE
DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e delle linee guida n. 4 approvate con
delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 nonché dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e l'articolo 43 della L. 449/1997.

INDICE

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione.

Art. 2 Principi comuni.

Art. 3 Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €.

Art. 4 Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori tra 40.000 e 150.000 e servizi e forniture tra 40.000 e la soglia di cui art. 35 codice appalti.

Art. 5 Procedura negoziata per affidamento lavori tra 150.000 e 1 milione.

Art. 6 Clausola di rinvio

TITOLO I – CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione di lavori, forniture e servizi della Fondazione Polo del '900 (di seguito "Fondazione"), di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d'ora in avanti, il "Codice"), al fine di assicurare che la stessa avvenga in termini temporali celeri, rispondendo alle esigenze operative della Fondazione e nel rispetto dell'evidenza pubblica e dei limiti economici posti dagli obiettivi, dalla programmazione generale e dai bilanci di previsione della Fondazione.

1.2. Esso è redatto ai sensi dell'articolo 36 del Codice, a cui la Fondazione fa riferimento nel suo complesso, nonché ai sensi delle linee guida n. 4 approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

1.3. L'attività di esecuzione di lavori e di acquisto di forniture e servizi, oggetto del presente Regolamento, avvengono nel rispetto dell'articolo 30 comma 1 del Codice ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, come declinati nell'articolo 2.2 delle linee guida ANAC n. 4.

1.4. Resta ferma la facoltà della Fondazione di avvalersi degli strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti linee guida.

1.5. Resta inoltre fermo che, a seguito della piena attuazione degli articoli 37 e 38 del Codice, qualora la Fondazione non si qualifichi come stazione appaltante, potrà svolgere gli acquisti di lavori, servizi e forniture esclusivamente nei limiti dell'articolo 37 del codice (e cioè acquisti di servizi e forniture non superiori ad € 40.000 e lavori non superiori ad € 150.000) mentre per gli altri acquisti dovrà avvalersi delle centrali di committenza abilitate.

Articolo 2

Principi comuni

2.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del Codice e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2.2 I principi di cui al comma precedente trovano applicazione per gli acquisti di cui al presente regolamento con il criterio generale della semplificazione rispetto alle regole applicative stabilite per gli acquisti al di sopra della soglia comunitaria ed, in particolare, secondo i seguenti specifici criteri:

- a. per il principio di economicità, il criterio dell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b. per il principio di efficacia, il criterio della congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c. per il principio di tempestività, il criterio dell'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d. per il principio di correttezza, il criterio di una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione;
- e. per il principio di libera concorrenza, il criterio dell'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f. per il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g. per il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h. per il principio di proporzionalità, il criterio dell'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i. per il principio di rotazione, il criterio del non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

2.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale;

2.4 Tutti gli atti della procedura per gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. Gli atti della procedura per gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice sono soggetti solamente agli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 37 D. Lgs. 33/2013, il quale rinvia all'articolo 1 comma 32 L. 190/2012, come meglio specificato al punto 3.4.3. del presente Regolamento.

2.5 Gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice possono essere aggiudicati, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del codice, con il criterio del minor prezzo, purché sussistano le condizioni ivi previste e cioè:

- a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

2.6 Ai sensi dell'articolo 95, comma 7 del Codice, l'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo di costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

2.7 L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta dal Responsabile del Procedimento, il quale provvede altresì ad effettuare l'aggiudicazione definitiva ed a sottoscrivere il contratto. Nel caso di acquisti di importo superiore a quello per il quale il Responsabile di procedimento ha poteri di spesa, l'aggiudicazione definitiva e la conseguente sottoscrizione del contratto saranno sottoposte alla firma di chi abbia i relativi poteri di spesa, secondo quanto stabilito dallo Statuto e deliberato dal Consiglio.

2.8 La Fondazione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché, se del caso, il programma triennale dei lavori di importo superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. I programmi ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web della Fondazione entro quindici giorni dalla loro adozione.

Articolo 3

Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €. (articolo 36, comma 2, lett. a del Codice)

3.1 Avvio della procedura

3.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

3.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. Ove possibile, la determina a contrarre deve indicare il riferimento al programma degli acquisti di cui all'articolo 2.8.

3.1.3 Nel caso di cui all'art. 3.3 del presente Regolamento, l'ordine di acquisto vale anche come determina a contrarre. L'ordine di acquisto dovrà comunque essere preceduto almeno da una richiesta di preventivo.

3.2 I criteri di ammissione: requisiti generali e speciali.

3.2.1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice. Tali requisiti saranno oggetto di verifica in capo all'operatore economico ai sensi del punto 3.4.1.a. del presente Regolamento.

3.2.2. Qualora la specificità dell'affidamento lo renda necessario, la Fondazione può richiedere che l'operatore economico sia in possesso di requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. Tali requisiti possono essere oggetto di autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. 445/2000 e saranno oggetto di verifica in capo all'aggiudicatario ai sensi del punto 3.4.1.b. del presente Regolamento. A tal fine, la richiesta di preventivo dovrà indicare i documenti che saranno richiesti per la dimostrazione del possesso dei requisiti.

3.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione.

Per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, la Fondazione può procedere con affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, lett. a).

3.4 La verifica dei requisiti e la stipulazione del contratto.

3.4.1. A seguito dell'individuazione dell'operatore economico, il Responsabile del procedimento dovrà verificare il possesso dei requisiti generali ed, in particolare:

- a. dovrà chiedere il DURC e, se lo riterrà opportuno, potrà effettuare le ulteriori verifiche previste per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice (casellario giudiziale, casellario dei carichi pendenti, ecc.);
- b. La verifica degli eventuali requisiti speciali di cui al punto 3.2.2 sarà effettuata mediante richiesta di produzione dei documenti previamente indicati nella richiesta di preventivo.

3.4.2 Il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Il contratto può essere stipulato immediatamente dopo la verifica dei requisiti di cui al punto precedente, non applicandosi il termine dilatorio di *stand still* di cui all'articolo 32 del Codice.

3.4.3 – il Responsabile del procedimento deve pubblicare sul sito web della Fondazione, entro cinque giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto, i seguenti documenti per ciascun procedimento di affidamento: la struttura proponente, qualora la Fondazione si articoli in diverse strutture, la richiesta di preventivo, se esistente, l'operatore economico affidatario, l'importo del contratto,, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura. Dovrà inoltre pubblicare sul sito web l'importo delle somme liquidate entro cinque giorni dall'avvenuto pagamento.

Art. 4

Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori tra 40.000 e 150.000 e servizi e forniture tra 40.000 e la soglia di cui art. 35 del Codice.

(articolo 36, comma 2, lett. b del Codice)

4.1 L'avvio della procedura.

4.1.1. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente e contiene almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire (indagine di mercato ovvero, se esistente, elenco dei fornitori) con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. Ove possibile, la determina a contrarre deve indicare il riferimento al programma degli acquisti di cui all'articolo 2.7.

4.1.2 Successivamente all'avvio, la procedura si articola in tre fasi:

- a. svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b. confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati ed invitati e scelta dell'affidatario;
- c. stipulazione del contratto.

4.2 L'indagine di mercato e la consultazione di elenchi.

4.2.1. L'indagine di mercato. Il Responsabile del procedimento pubblica sul sito web della Fondazione un avviso che contenga almeno i seguenti elementi: il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, gli eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e di capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni solari, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. Nel caso di importo inferiore ad € 150.000, il periodo minimo di pubblicazione è ridotto a sette giorni solari.

4.2.2. Qualora lo ritenga opportuno, il Direttore generale può, con propria determinazione, istituire un sistema di elenchi di operatori economici, nel rispetto del Codice e delle Linee guida n. 4 dell'ANAC e può

modificare tale sistema di elenchi sempre con propria determinazione. Fino a che non sia stato individuato e nominato un Direttore generale, gli elenchi degli operatori economici possono essere istituiti e modificati con delibera del Consiglio o di un consigliere delegato.

4.3 Il Confronto competitivo

4.3.1 Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la Fondazione seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a dieci per i lavori e almeno pari a cinque per servizi e forniture, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell'atto equivalente. La Fondazione tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento.

4.3.2 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice la Fondazione è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

4.3.3 Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la Fondazione può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la Fondazione rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.3.4 La Fondazione può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente - purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice.

4.3.5 La Fondazione invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

4.3.6 L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e, se del caso, quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione. Nel caso si utilizzi il criterio del minor prezzo, indicando adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 95 comma 4 del Codice. ;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) la volontà di avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

4.3.7 Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le attività di tutte le sedute di gara, pubbliche e riservate, devono essere verbalizzate.

4.3.8 Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla Fondazione secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

4.4 La stipula del contratto.

4.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

4.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

4.4.3 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, la Fondazione a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

Art. 5.

Procedura negoziata per affidamento lavori tra 150.000 e 1.000.000 euro

5.1 Per gli affidamenti in questione si applicano le medesime procedure di cui al precedente articolo 4, con l'estensione a quindici del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo e con la precisazione che si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 6.

Clausola di rinvio

6.1 Qualora, in vigenza del presente Regolamento, siano approvate disposizioni legislative che modificano le soglie di cui all'articolo 35 del Codice o che introducono, anche in via transitoria, nuove disposizioni in materia di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture o in materia di procedure negoziate senza bando, tali disposizioni prevalgono (per il periodo della relativa vigenza) su quelle contenute nel presente Regolamento, ferma restando, in ogni caso, l'applicazione dei "Principi comuni" dettati dall'Art. 2 del presente Regolamento.

6.2 Relativamente all'ipotesi descritta nel comma precedente, le disposizioni contenute nell'Art. 3 del presente Regolamento trovano applicazione nei confronti delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, in quanto compatibili.

6.3 Relativamente all'ipotesi descritta nel comma 6.1, le disposizioni contenute nell'Art. 4 e nell'Art. 5 del presente Regolamento trovano applicazione nei confronti delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie stabilite dalla normativa di tempo in tempo vigente per l'affidamento diretto, in quanto compatibili